

Cuneo, lì 19/02/2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 05/25/FISC

SPESE DI RAPPRESENTANZA: TRACCIABILITA' DAL 1° GENNAIO 2025, MA SOLO PER LE IMPRESE (NON PER I PROFESSIONISTI)

Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore le rilevanti **modifiche** introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in merito alla **deducibilità fiscale delle spese di rappresentanza**.

Le spese di rappresentanza ora sono deducibili (nei limiti già previsti, non mutati), se i pagamenti sono eseguiti con **strumenti di pagamento tracciabili**, tra cui:

- **bonifici** bancari o postali;
- **carte** di credito, di debito e prepagate;
- **assegni** bancari o circolari;
- **app** di pagamento digitali.

Questi strumenti devono permettere l'identificazione dell'autore del pagamento e garantire l'effettuazione di controlli efficaci da parte dell'Amministratore finanziaria.

L'assenza di tracciabilità comporterà **l'impossibilità di considerare deducibili tali costi**, con un impatto diretto sulla base imponibile delle imposte.



La Legge di bilancio **non ha modificato** il regime di deduzione delle **spese di rappresentanza e omaggi** sostenute dai **professionisti**. Salvo futuri interventi normativi, per tali spese non dovrebbe valere – ai fini della deducibilità – l'obbligo di pagamento tracciato: queste spese quindi potranno continuare a essere **deducibili anche se pagate in contanti**.

Sono definite spese di rappresentanza, purché **inerenti ed effettivamente sostenute e documentate**, gli oneri sostenuti per **finalità promozionali o di pubblica relazione**, a titolo gratuito e il cui sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza. Il tutto con lo scopo di **generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa, in coerenza con pratiche commerciali di settore**. Vi rientrano:

- gli **omaggi**;
- **viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi**, la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- **Le spese per feste, ricevimenti** e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: **ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa, mostre, fiere** ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa.

Come sopra accennato, **restano inalterati i limiti attualmente fissati per la deduzione delle suddette spese**; a questo proposito invitiamo alla consultazione dell'informativa del 5/12/2024 ([clicca qui](#)) redatta dal nostro Studio, che tratta in modo dettagliato il regime di deduzione dei costi e detrazione iva che qui di seguito si sintetizza.

Le **spese per omaggi sono** interamente **deducibili** dal reddito di impresa se non superano il **valore unitario di 50 euro**.

Per le spese per **omaggi di valore unitario superiore a 50 euro e le altre spese di rappresentanza**, la **deduzione varia** in base ai parametri dimensionali dell'impresa:

- fino a 10 milioni di euro: 1,5% dei ricavi
- tra 10 milioni e 50 milioni di euro: 0,6% dei ricavi
- oltre i 50 milioni di euro: 0,4% dei ricavi

con precisazione che **il 25% delle spese di albergo e ristorante "a monte" è comunque non deducibile**.

Ai fini Iva, per le spese di rappresentanza **non** è ammessa la detrazione dell'iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario **non superiore a 50 euro**.